ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO QUADRO

Valori limite e valori attuariali

ÖKK Previdenza professionale, valido dal 01.01.2024

ÖKK361i/12.23

1. Importi limite

1.1	Soglia d'ingresso ai sensi della LPP	CHF	22'050
1.2	Deduzione di coordinamento ai sensi della LPP	CHF	25'725
1.3	Salario massimo LPP	CHF	88'200
1.4	Salario massimo coordinato LPP	CHF	62'475
1.5	Salario minimo coordinato LPP	CHF	3'675
1.6	Salario massimo LAINF	CHF	148'200

2. Salari massimi

2.1	Salario massimo assicurabile (rischio)	CHF	500'000
2.2	Salario massimo assicurabile (risparmio)	CHF	882'000
2.3	Salario massimo previsto per legge	CHF	882'000

2.4 I salari massimi assicurabili possono variare in base al piano previdenziale.

3. Aliquote di conversione per rendite di vecchiaia

Valido per piani di previdenza con quota LPP

Età	Uomini/donne
58	4,20 %
59	4,40 %
60	4,60 %
61	4,80 %
62	5,00 %
63	5,20 %
64	5,40 %
65	5,60 %
66	5,70 %
67	5,80 %
68	5,90 %
69	6,00 %
70	6,10 %

Per gli uomini nati nel 1955 e nel 1956, per il calcolo delle rendite di vecchiaia si applicano le seguenti aliquote di conversione:

Uomini		
Età	Anno di nascita 1955 e precedenti	Anno di nascita 1956
68		6,10 %
69	6,40 %	6,20 %
70	6,50 %	6,30 %

Per le donne nate nel 1956 e nel 1957, per il calcolo delle rendite di vecchiaia si applicano le seguenti aliquote di conversione:

Donne		
Età	Anno di nascita 1956 e precedenti	Anno di nascita 1957
67		6,10 %
68	6,40 %	6,20 %
69	6,50 %	6,30 %
70	6,60 %	6,40 %

Per le donne nate tra il 1963 e il 1960, per il calcolo delle rendite di vecchiaia si applicano le seguenti aliquote di conversione:

Anno di riferimento	Età di riferimento	Aliquota di conversione
1960 e più anziane:	64	5,60 %
1961	64 3/12	5,60 %
1962	64 6/12	5,60 %
1963	64 9/12	5,60 %

Per ogni mese di pensionamento anticipato, l'aliquota di conversione viene ridotta di 0,01667 punti percentuali in base all'età di riferimento. Per ogni mese di pensionamento posticipato, l'aliquota di conversione viene aumentata di 0,0083 punti percentuali in base all'età di riferimento.

3.1 L'aliquota di conversione viene interpolata in base all'età, facendo riferimento al mese esatto di nascita. Sono fatte salve modifiche legali e tariffarie nonché ulteriori decisioni del Consiglio di fondazione. La rendita minima LPP prevista per legge è comunque garantita.

Piani di previdenza senza quota LPP (previdenza sovraobbligatoria supplementare per quadri)

3.2 Nei piani di previdenza puramente sovraobbligatori, in caso di fruizione di una rendita, per il calcolo delle rendite di vecchiaia si applicano le seguenti aliquote di conversione:

Età	Uomini/donne
58	3,60 %
59	3,80 %
60	4,00 %
61	4,20 %
62	4,40 %
63	4,60 %
64	4,80 %
65	5,00 %
66	5,10 %
67	5,20 %
68	5,30 %
69	5,40 %
70	5,50 %

Per le donne nate tra il 1963 e il 1960, per il calcolo delle rendite di vecchiaia si applicano le seguenti aliquote di conversione:

Anno di riferimento	Età di riferimento	Aliquota di conversione
1960 e più anziane:	64	5,00 %
1961	64 3/12	5,00 %
1962	64 6/12	5,00 %
1963	64 9/12	5,00 %

Per ogni mese di pensionamento anticipato, l'aliquota di conversione viene ridotta di 0,01667 punti percentuali in base all'età di riferimento. Per ogni mese di pensionamento posticipato, l'aliquota di conversione viene aumentata di 0,0083 punti percentuali in base all'età di riferimento.

3.3 L'aliquota di conversione viene interpolata in base all'età, facendo riferimento al mese esatto di nascita. Sono fatte salve modifiche legali e tariffarie nonché ulteriori decisioni del Consiglio di fondazione.

4. Aliquote di conversione per rendite di rischio (decesso e invalidità)

4.1 Di regola, le rendite di rischio sono definite in percentuale del salario assicurato. Il piano prestazioni può però prevedere che le rendite di rischio dipendano dal capitale di vecchiaia stimato senza interessi. In questo caso per il calcolo delle rendite vengono applicate le stesse aliquote di conversione applicate alle rendite di vecchiaia.

5. Età di riferimento

5.1 Per le donne nate nel 1964 o successivamente e per tutti gli uomini l'età di riferimento per il pensionamento della cassa pensioni viene raggiunta il primo del mese successivo al 65° compleanno.

5.2. Per le donne più anziane si applicano le disposizioni transitorie:

Donne anno di nascita 1960 e più anziane: età di riferimento AVS = 64 anni e 0 mesi
Donne anno di nascita 1961: età di riferimento AVS = 64 anni e 3 mesi
Donne anno di nascita 1962: età di riferimento AVS = 64 anni e 6 mesi
Donne anno di nascita 1963: età di riferimento AVS = 64 anni e 9 mesi

5.3. Il pensionamento deve necessariamente avvenire tra il 58° e il 70° compleanno.

6. Pensionamento anticipato e pensionamento posticipato

6.1 Il pensionamento anticipato è possibile al più presto dal primo del mese successivo al 58° compleanno. Il pensionamento può essere posticipato al massimo fino al primo del mese successivo al 70° compleanno.

7. Pensionamento parziale

7.1 Dopo il 58°compleanno, una persona assicurata può andare in pensione parziale al momento di una riduzione del salario. La persona assicurata può scegliere la percentuale della prestazione di vecchiaia da versare, che non può superare la percentuale di riduzione del salario e deve essere almeno del 20 % per il primo pensionamento parziale.

7.2. Sono consentite al massimo cinque fasi di pensionamento parziale; la quinta fase corrisponde necessariamente al pensionamento restante. In ogni fase di pensionamento parziale la persona assicurata può scegliere quale parte desidera prelevare come rendita di vecchiaia e quale come capitale di vecchiaia. Possono essere prelevate in forma di capitale al massimo tre fasi. Tra una fase e l'altra deve passare almeno un anno.

7.3. Il pensionamento parziale può avvenire solo con il consenso del datore di lavoro.

8. Riduzione/incremento della rendita di vecchiaia in caso di rendite future più elevate/basse per coniugi o partner conviventi

8.1 Di regola la rendita futura per coniugi o partner conviventi per un beneficiario di una rendita di vecchiaia ammonta al 60 % della rendita in corso. Su richiesta dell'assicurato, la rendita futura per coniugi o partner può essere aumentata all'80 % o al 100 % della rendita di vecchiaia corrente. In tal caso la rendita di vecchiaia corrente viene ridotta in modo corrispondente. Tuttavia, è possibile scegliere un aumento della rendita futura per coniugi o partner solo se la rendita di vecchiaia risultante dalla relativa riduzione supera la rendita di vecchiaia ai sensi della LPP. In alternativa, la rendita futura per coniugi o partner può anche essere ridotta al 40 % della rendita di vecchiaia corrente. Se un assicurato desidera modificare l'ammontare della rendita futura, deve comunicarlo alla Fondazione prima del primo versamento della rendita di vecchiaia. Una rendita futura per coniugi o partner più elevata viene finanziata con una riduzione attuariale della rendita di vecchiaia. In caso di riduzione della rendita futura, la rendita di vecchiaia aumenta.

8.2 Assicurati a 65 anni
L'aumento della rendita futura per coniugi o partner all'80 % o al 100 % oppure la relativa riduzione al 40 % viene effettuata individualmente sulla base dei parametri attuariali della Fondazione.

8.3. Se si percepisce già una rendita di vecchiaia, la rendita futura per coniugi o partner non può più essere modificata.

9. Parametri attuariali per il riscatto di anni di contribuzione e aumenti di salario

9.1 Il riscatto di anni di contribuzione mancanti dipende dalla classe d'età concordata e dall'ammontare degli accrediti di risparmio nel piano prestazioni. Per il calcolo della somma di riscatto consentita viene applicato un tasso di interesse del 2 %. Nel piano prestazioni si può fissare un tasso di interesse inferiore.

9.2 Un riscatto può essere effettuato al massimo due volte all'anno.

10. Parametri attuariali per il riscatto durante il pensionamento anticipato

10.1 Il riscatto durante il pensionamento anticipato viene regolato dal piano prestazioni individuale. Per il calcolo della somma di riscatto consentita viene applicato un tasso di interesse del 2 %. Nel piano prestazioni si può fissare un tasso di interesse inferiore.

11. Riserva di fluttuazione di valore

11.1 Obiettivo
L'obiettivo della riserva di fluttuazione di valore è quello di compensare eventuali perdite di investimenti in modo che la Fondazione non debba ritrovarsi all'improvviso a fare i conti con una copertura insufficiente ed essere costretta ad adattare la strategia d'investimento.

11.2 Entità della riserva di fluttuazione nominale
L'ammontare della riserva di fluttuazione di valore si basa sulla strategia d'investimento e va impiegato in modo tale che la Fondazione non si ritrovi, durante un periodo stabilito dal Consiglio di fondazione e con una probabilità calcolata dal Consiglio di fondazione, a dover fare i conti con una copertura insufficiente. L'importo si esprime in percentuale del patrimonio disponibile ed è fissato nel regolamento sugli investimenti.

11.3 Costituzione e dissoluzione della riserva di fluttuazione di valore
In caso di risultato annuo positivo, le eccedenze vengono utilizzate per la costituzione della riserva di fluttuazione di valore fino al valore nominale.

Nel caso in cui il risultato annuo risulti negativo, questo viene compensato – per quanto possibile e necessario – con le riserve di fluttuazione di valore disponibili.

12. Costituzione di riserve tecniche

12.1 Fondamenti attuariali per il calcolo dei capitali di rendita
Per il calcolo dei capitali di copertura ci si basa sui principi LPP del 2020 (GT). Il tasso di interesse tecnico è pari al 2,25 %.

12.2 Riserva per perdite da pensionamento future
A causa del tasso di conversione troppo elevato, viene costituita una riserva per il rafforzamento del capitale dei futuri beneficiari di rendita di vecchiaia. Il rafforzamento attuariale necessario all'insorgere di un caso di rendita di vecchiaia (conversione del capitale di risparmio in valore liquido di rendita di vecchiaia)

graverà – per quanto possibile – su tale riserva. Il valore nominale si calcola dalle perdite tecniche con i parametri attuali (interesse tecnico, tasso di conversione) sulle rendite di vecchiaia ordinarie presumibili degli assicurati LPP con età uguale o superiore a 58 anni. Nei calcoli possono essere inclusi un tasso di prelievo di capitale per le prestazioni di vecchiaia e una probabilità di uscita dell'effettivo di persone assicurate. Tali valori si basano sui valori empirici relativi allo sviluppo dell'effettivo della fondazione negli ultimi anni e vengono determinati annualmente dietro consultazione dell'esperto responsabile per la previdenza professionale. Essi devono essere indicati nell'allegato alla fattura annuale.

12.3 Riserve per prestazioni minime LPP

L'aliquota di conversione regolamentare globale è inferiore all'aliquota di conversione minima LPP. Pertanto è necessario costituire una riserva per compensare le eventuali differenze tra rendita di vecchiaia regolamentare e rendita minima LPP. Il valore nominale si calcola dalla perdita tecnica con i parametri attuali (aliquota di conversione regolamentare, aliquota di conversione LPP) sulla base delle proiezioni dell'avere di vecchiaia presumibile (avere di vecchiaia LPP e avere di vecchiaia sovraobbligatorio) accumulati dagli assicurati di età superiore ai 58 anni al momento del calcolo. Nei calcoli possono essere inclusi un tasso di prelievo di capitale per le prestazioni di vecchiaia e una probabilità di uscita dell'effettivo di persone assicurate. Tali valori si basano sui valori empirici relativi allo sviluppo dell'effettivo della fondazione negli ultimi anni e vengono determinati annualmente dietro consultazione dell'esperto responsabile per la previdenza professionale. Essi devono essere indicati nell'allegato alla fattura annuale.

12.4. Riserva per rischi assicurativi

Per i rischi non riassicurati degli assicurati attivi viene costituita una riserva per i rischi assicurativi insieme all'esperto in materia di previdenza professionale competente.

12.5 Riserva per la riduzione del tasso d'interesse tecnico

Se gli interessi sul mercato monetario dovessero rimanere a un livello basso, il Consiglio di fondazione, in vista di una riduzione del tasso d'interesse tecnico, può accumulare una riserva per la riduzione del tasso d'interesse tecnico.

13. Remunerazione degli averi di vecchiaia

13.1	Tasso di interesse per averi di vecchiaia LPP	fissato dal Consiglio di fondazione almeno conforme alla LPP
13.2	Tasso di interesse per averi di vecchiaia sovraobbligatori	fissato dal Consiglio di fondazione
13.3	Interesse moratorio ai sensi LFLP	tasso LPP più 1 %
13.4	Tassi di interesse per uscite ad anno iniziato	secondo LPP

14. Tassi d'interesse per la rimunerazione dei conti ausiliari

14.1	Riserva dei contributi del datore di lavoro	fissata dal Consiglio di fondazione
14.2	Conto eccedenze/fondi liberi	fissati dal Consiglio di fondazione
14.3	Anticipo spese	non è soggetto a interessi

15. Entrata in vigore

15.1 Il presente allegato 1 entra in vigore il 1° gennaio 2024. I principi tecnici vengono già applicati alla chiusura d'esercizio 2023.

Approvato dal Consiglio di fondazione a dicembre 2023.